



Sentenza della Corte Costituzionale 120/2018 sul riconoscimento del diritto a costituire associazioni sindacali per i militari

In un comunicato datato 11 aprile, e dai noi rilanciato sul nostro sito, la Corte Costituzionale anticipava l'esito del giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare nella parte in cui vieta ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale.

Dopo due mesi è stata depositata la sentenza in cui sono esplicitate le motivazioni che hanno indotto la suprema Corte a sancire il venir men del divieto di costituire associazioni sindacali per i militari.

Ferme restando le restrizioni quali per esempio il divieto di sciopero e manifestare in divisa, è, a nostro parere, da valutare positivamente il fatto che le organizzazioni sindacali di categoria costituite e gestite esclusivamente da personale in servizio nei singoli corpi di polizia ad ordinamento militare o forza armata, così come accade per la polizia di stato, possano comunque garantire la piena rappresentatività del personale, in un equilibrio sostanziale tra rivendicazioni, diritti e ruolo istituzionale rivestito.

“LA CORTE COSTITUZIONALE, riuniti i giudici, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2018.”

Per completezza di informazione la versione integrale sentenza 120/2018 è scaricabile dal sito della Corte Costituzionale www.cortecostituzionale.it

Roma, 14 giugno 2018